

REGOLAMENTO (CEE) N. 762/89 DEL CONSIGLIO

del 20 marzo 1989

che introduce una misura specifica a favore di alcuni legumi di granella

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che il mantenimento delle colture di legumi a granella, quali lenticchie, ceci e vecce, soddisfa un interesse economico comunitario ed evita uno squilibrio dei mercati comunitari; che una riduzione delle superfici tradizionalmente destinate a queste colture avverrebbe infatti a favore di produzioni già eccedentarie nella Comunità;

considerando che l'obiettivo del mantenimento delle colture in questione può essere raggiunto concedendo un aiuto all'ettaro; che l'importo dell'aiuto deve essere fissato ad un livello corrispondente all'obiettivo già citato; che per la fissazione dell'aiuto si deve tener conto delle misure adottate nel quadro di altri regimi esistenti; che, in particolare, tale aiuto non deve essere corrisposto a favore di superfici che beneficiano degli aiuti destinati a promuovere il ritiro dei seminativi oppure a promuovere la riconversione della produzione in applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, del 12 marzo 1985, relativo al miglioramento dell'efficienza delle strutture agrarie (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1137/88 (5);

considerando che la concessione dell'aiuto non deve però avere l'effetto di incoraggiare un aumento delle superfici dedicate a dette colture; che occorre pertanto determinare una superficie massima garantita il cui superamento provocherà una riduzione dell'aiuto per la campagna di commercializzazione successiva,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

È introdotto un aiuto a favore della produzione dei seguenti legumi da granella:

(1) GU n. C 6 del 7. 1. 1989, pag. 8.

GU n. C 60 del 9. 3. 1989, pag. 13.

(2) Parere reso il 17 marzo 1989 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(3) GU n. C 71 del 20. 3. 1989.

(4) GU n. L 93 del 30. 3. 1985, pag. 1.

(5) GU n. L 108 del 29. 4. 1988, pag. 1.

— lenticchie del codice NC 0713 40 90, altre,

— ceci del codice NC 0713 20 90, altri,

— vecce delle varietà *Vicia sativa* L. e *Vicia ervilla* Willd. del codice NC ex 0713 90 90, altre.*Articolo 2*

1. L'aiuto è concesso per la produzione di legumi da granella di cui all'articolo 1, per campagna di commercializzazione. Quest'ultima inizia il 1° luglio e termina il 30 giugno.

L'aiuto non è concesso alle superfici oggetto di un aiuto destinato ad incoraggiare il ritiro dei seminativi dalla produzione né alle superfici beneficiarie di un aiuto destinato ad incoraggiare la riconversione della produzione in applicazione del regolamento (CEE) n. 797/85.

L'importo dell'aiuto è fissato per ettaro di superficie seminata e raccolta. Tale importo è fissato tenendo conto:

- della necessità di mantenere le superfici tradizionalmente destinate a dette colture,
- degli aiuti concessi a queste colture nel quadro di altre regolamentazioni comunitarie.

2. Qualora le superfici consacrate alla produzione dei legumi da granella di cui all'articolo 1 superino una superficie massima garantita comunitaria, l'importo dell'aiuto è ridotto per la campagna di commercializzazione seguente in funzione del superamento constatato. La superficie massima garantita è la media delle superfici coltivate nella Comunità durante le campagne di commercializzazione 1985/1986, 1986/1987 e 1987/1988.

I seminativi cui si applica l'articolo 1 bis, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) e l'articolo 1 quater del regolamento (CEE) n. 797/85 non sono presi in considerazione ai fini della constatazione di cui al primo comma.

Articolo 3

L'aiuto alla produzione introdotto dal presente regolamento è considerato una misura di intervento per regolare i mercati agricoli ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune (6), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88 (7).

(6) GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 1.

(7) GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 1.